

115.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	4279	<b>Nomina ministeriale</b> (Comunicazione) .....	4279
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali</b> (Trasmissione di documento) .....	4278	<b>Proposta di inchiesta parlamentare</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	4277
<b>Disegni di legge:</b>		<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	4275
(Annunzio) .....	4273	<b>Proposta di legge di iniziativa popolare</b> (Annunzio) .....	4273
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	4275	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegni di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge) .....	4274	(Adesione di deputati) .....	4274
<b>Disegno di legge n. 1985:</b>		(Annunzio) .....	4279
(Articolo 1 - Emendamenti e subemendamento) .....	4259	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	4275
(Articolo 2 - Emendamento) .....	4266	(Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	4278
(Articolo 3 - Emendamento, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	4268	(Trasmissioni dal Senato) .....	4273
(Ordine del giorno) .....	4269	(Ritiro) .....	4273
<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissioni di documenti) .....	4278	<b>Proposte di legge di iniziativa regionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	4275
<b>Missioni vevoli nella seduta del 16 dicembre 1996</b> .....	4272	<b>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali</b> (Annunzio) .....	4279
<b>Mozione Danieli n. 1-00062</b> (Emendamenti) .....	4251, 4255	<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	4279
		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	4279

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

*MOZIONE DANIELI N. 1-00062*

PAGINA BIANCA

La Camera,

esprimendo profonda preoccupazione di fronte alla drammatica eventualità che il 18 dicembre 1996 possa essere eseguita nel carcere di Meckemburg, in Virginia (Stati Uniti), l'esecuzione di Joseph O'Dell, cittadino americano di origine *cherokee* e irlandese, condannato a morte per un crimine che non ha commesso;

considerato che recenti prove, e in modo inconfutabile l'esame del Dna, scagionano O'Dell, che rischia comunque di essere ucciso dato che, secondo le leggi dello Stato della Virginia, non possono essere utilizzate le prove presentate ventuno giorni dopo la condanna;

impegna il Governo

ad intervenire immediatamente ed energeticamente nelle sedi internazionali proprie, presso il Governo degli Stati Uniti, il governatore dello Stato della Virginia e la Corte Suprema, affinché siano immediatamente attivati gli interventi necessari per impedire l'esecuzione di O'Dell e per restituire la libertà ad un innocente.

(1-00062) « Danieli, Piscitello, Scozzari, Alborghetti, Attili, Aprea, Bono, Donato Bruno, Bielli, Bolognesi, Bonito, Brancati, Caccavari, Calzavara, Cangemi, Cordoni, Cento, Ciapusci, Maura Cossutta, Corsini, Caveri, De Simone, Divella, D'Ippolito, De Luca, Fongaro, Ferrari, Frigato, Galdelli, Gar-

diol, Galeazzi, Giacalone, Grimaldi, Leccese, Albanese, Amato, Buffo, Benvenuto, Biricotti, Bandoli, Borrometi, Brunetti, Cananzi, Carli, Cennamo, Chiamparino, Chiusoli, Crema, Camoirano, Casinelli, Costa, De Cesaris, Detomas, Duca, Di Stasi, Debiasio Calimani, Del Barone, Marco Fumagalli, Fei, Gasperoni, Gaetani, Giardiello, Galdelli, Giuliotti, Lorenzetti, Lento, Lumia, Mangiacavallo, Marini, Miccichè, Melandri, Molinari, Manzato, Maticena, Misuraca, Nardini, Orlando, Giorgio Pasetto, Palmizio, Palma, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pistone, Rava, Rodeghiero, Ricci, Ricciotti, Rivolta, Ruberti, Saia, Saraca, Schmid, Serra, Soro, Scoca, Sciacca, Targetti, Valetto Bitelli, Vendola, Armando Veneto, Urso, Lucà, Monaco, Maselli, Michelangeli, Mussi, Moroni, Malavenda, Mariani, Martini, Nesi, Novelli, Olivo, Parolo, Paroli, Parrelli, Pezzoni, Garra, Pittella, Ruffino, Rossiello, Riccio, Jervolino Russo, Ruzzante, Savelli, Saraceni, Scrivani, Settimi, Spini, Signorino, Servodio, Sbarbati, Valpiana, Widmann, Veltri, Vannoni, Abbate, Peretti, Lucidi, Lenti, Giacco, Ostillio, Manzini, Martinelli, Strambi, Frigerio, Pagano, Frau, Pez-

zoli, Stradella, Turrone, Angelici, Manzione, Malentacchi, Scantamburlo, Boato, Biondi, Giovanardi, Leone Delfino, Carboni, Cavaliere, Calderisi, Carlo Pace, Stagno d'Alcontres, Di Rosa, Floresta, Lucchese, Pittino, Pisapia, Piccolo, Romano Carratelli, Stefani, Rizza, Tarditi, Armosino, Carlesi, Maggi, Tortoli, Capitelli, Fredda, Covre, Colombini, Morgando, Gambato, Balocchi, Campatelli, Cherchi, Cito, Pivetti, Abaterusso ».

(10 dicembre 1996).

La Camera,

in ossequio all'articolo 27 della Costituzione che ripudia la pena di morte;

esprimendo profonda preoccupazione di fronte alla drammatica eventualità che il 18 dicembre 1996 possa essere eseguita nel carcere di Meckemburg, in Virginia (Stati Uniti), l'esecuzione di Joseph O'Dell, cittadino americano di origine *cherokee* e irlandese, condannato a morte per un crimine che pare non aver commesso in base a recenti prove, tra cui l'esame del Dna, ma che comunque rischia di essere ucciso dato che, secondo le leggi dello Stato della Virginia, non possono essere utilizzate le prove presentate ventuno giorni dopo la condanna;

preso atto che gli organi di stampa statunitensi non hanno neppure riportato la notizia e che, conseguentemente, la locale opinione pubblica è gravemente d'insinformata;

impegna il Governo

ad attivare interventi di sostegno in favore dell'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica internazionale sulla vicenda O'Dell ed in tema di abolizione della pena di morte, così come sviluppata dalle organizzazioni umanitarie internazionali;

ad intervenire immediatamente ed energicamente in tutte le sedi internazionali proprie e presso il Governo degli Stati Uniti ed il governatore dello Stato della Virginia affinché siano immediatamente attivati gli interventi necessari per impedire l'esecuzione di Joseph O'Dell.

(1-00062) « Danieli, Piscitello, Scozzari, Alborghetti, Attili, Aprea, Bono, Donato Bruno, Bielli, Bolognesi, Bonito, Brancati, Caccavari, Calzavara, Cangemi, Cordoni, Cento, Ciapusci, Maura Cossutta, Corsini, Caveri, De Simone, Divella, D'Ippolito, De Luca, Fongaro, Ferrari, Frigato, Galdelli, Gardiol, Galeazzi, Giacalone, Grimaldi, Leccese, Albanese, Amato, Buffo, Benvenuto, Biricotti, Bandoli, Borrometi, Brunetti, Cananzi, Carli, Cennamo, Chiamparino, Chiusoli, Crema, Camoirano, Casinelli, Costa, De Cesaris, Detomas, Duca, Di Stasi, Debiasio Calimani, Del Barone, Marco Fumagalli, Fei, Gasperoni, Gaetani, Giardiello, Galdelli, Giuliotti, Lorenzetti, Lento, Lumia, Mangiacavallo, Marini, Micciché, Melandri, Molinari, Manzato, Matakana, Misuraca, Nardini, Orlando, Giorgio Pasetto, Palmizio, Palma, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pistone, Rava, Rodeghiero, Ricci, Ricciotti, Rivolta, Ruberti, Saia, Saraca, Schmid, Serra, Soro, Scoca, Sciacca, Targetti, Valetto Bitelli, Vendola, Armando Veneto, Urso, Lucà, Monaco, Maselli, Michelangeli, Mussi, Moroni, Malavenda, Mariani, Martini, Nesi, Novelli, Olivo, Parolo, Paroli, Parrelli, Pezzoni, Garra, Pittella, Ruffino, Rossiello, Riccio, Jervolino Russo, Ruzzante, Savelli, Saraceni, Scrivani, Settimi, Spini, Signorino, Servodio, Sbarbati,

Valpiana, Widmann, Veltri, Vannoni, Abbate, Peretti, Lucidi, Lenti, Giacco, Ostilio, Manzini, Martinelli, Strambi, Frigerio, Pagano, Frau, Pezzoli, Stradella, Turrone, Angelici, Manzione, Malentacchi, Scantamburlo, Boato, Biondi, Giovanardi, Leone Delfino, Carboni, Cavaliere, Calderisi, Carlo Pace, Stagno D'Alcontres, Di Rosa, Floresta, Lucchese, Pittino, Pisapia, Piccolo, Romano Carratelli, Stefani, Rizza, Tarditi, Armosino, Carlesi, Maggi, Tortoli, Capitelli, Fredda, Covre, Colombini, Morgando, Gambato, Balocchi, Campatelli, Cherchi, Cito, Pivetti, Abaterusso ».

(Nuova formulazione)

(10 dicembre 1996).

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA MOZIONE

*Dopo le parole:* non possono essere utilizzate le prove presentate ventuno giorni prima; *aggiungere il seguente periodo:* « preso atto che attorno a questo caso gli organi di stampa americani, *New York Times*, il *Washington Post* e il *Washington Times* che sono i giornali "locali", che si vendono in buona parte dello Stato della Virginia non riportano neppure la notizia e intorno al caso si è celato il silenzio più assordante; ».

*Conseguentemente in fine aggiungere il seguente periodo:* ad attivare inaterventi di sostegno ad un'immediata sensibilizzazione sulso O'Dell anche in collaborazione con le organizzazioni umanitarie internazionali più rappresentative, quale la Croce Rossa Internazionale, al fine di rompere quel muro di indifferenza che si registra sull'opinione pubblica americana forse troppo abituata alla pena di mortae da

non ricordarsi più che gli errori giudiziari esistono e che almeno quando questi vengono riconosciuti in tempo si partecipi attivamente al fine di porre rimedio.

#### 1-00062. 1.

Molgora, Copercini, Comino, Rodeghiero, Gnaga, Pirovano, Paolo Colombo.

*Dopo le parole:* non possono essere utilizzate le prove presentate ventuno giorni prima; *aggiungere il seguente periodo:* « preso atto che attorno a questo caso gli organi di stampa americani, *New York Times*, il *Washington Post* e il *Washington Times* che sono i giornali "locali", che si vendono in buona parte dello Stato della Virginia non riportano neppure la notizia e intorno al caso si è celato il silenzio più assordante; ».

*Conseguentemente in fine aggiungere il seguente periodo:* ad attivare inaterventi di sostegno ad un'immediata sensibilizzazione sulso O'Dell anche in collaborazione con le organizzazioni umanitarie internazionali più rappresentative, quale Amnesty International, al fine di rompere quel muro di indifferenza che si registra sull'opinione pubblica americana forse troppo abituata alla pena di mortae da non ricordarsi più che gli errori giudiziari esistono e che almeno quando questi vengono riconosciuti in tempo si partecipi attivamente al fine di porre rimedio.

#### 1-00062. 2.

Pirovano, Comino, Rodeghiero, Gnaga.

*Aggiungere in fine il seguente periodo:* ad intervenire immediatamente presso l'ONU, affinché, anche se una posizione netta e univoca nei confronti della pena di morte non è mai stata espressa a causa delle tendenze opposte radicate in alcuni Paesi, almeno in un caso di verificato errore giudiziario come quello di Joseph

O'Dell faccia sentire la propria presenza e intercedere nei confronti del Governo americano e della Corte suprema.

**1-00062. 3.**

Bianchi Clerici, Santandrea, Comino, Rodeghiero, Gnaga.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* a farsi promotore nei confronti di tutti i Capi di Stato del mondo che si renderanno sensibili alla vicenda affinché un'azione comune possa incidere più facilmente sulle decisioni del Governatore dello Stato della Virginia e della Corte suprema americana.

**1-00062. 4.**

Chiappori, Comino, Rodeghiero, Gnaga.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* ad intervenire immediatamente presso l'Unione europea affinché in un caso di verificato errore giudiziario quale quello oggetto della presente mozione dell'Unione europea faccia sentire con forza e a gran voce la propria presenza e consistenza intercedendo nei confronti del governo americano al fine di attivare tutti gli interventi necessari per impedire o quantomeno sospendere l'esecuzione di Joseph O'Dell.

**1-00062. 5.**

Giancarlo Giorgetti, Lembo, Comino, Rodeghiero, Gnaga.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* ad intercedere presso la rappresentanza italiana in Pennsylvania che ha competenze anche per lo Stato della Virginia, affinché attivi un intervento immediato ed energico nei confronti del Governo americano, del Governo dello Stato della Virginia e della Corte suprema affinché si esprima in senso favorevole alla richiesta di sospensione dell'esecuzione di modo da poter attivare gli interventi necessari che scagionino definitivamente l'innocente O'Dell.

**1-00062. 6.**

Frigerio, Rizzi, Comino, Rodeghiero, Gnaga.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* ad intercedere presso la rappresentanza italiana in Pennsylvania che ha competenze anche per lo Stato della Virginia, affinché attivi un intervento immediato ed energico nei confronti del Governo americano, del Governo dello Stato della Virginia e della Corte suprema affinché si esprima in senso favorevole al riesame del procedimento di modo da poter inserire le prove che scagionano definitivamente l'innocente O'Dell.

**1-00062. 7.**

Paolo Colombo, Faustinelli, Comino, Rodeghiero, Gnaga.

**DISEGNO DI LEGGE: NORME DI RECEPIMENTO DELLA  
DIRETTIVA 95/7/CE, CONCERNENTE SEMPLIFICAZIONI IN  
MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SUI TRAF-  
FICI INTERNAZIONALI (1985)**

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1

(Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 38-*quater* è sostituito dal seguente:

« Art. 38-*quater*. — (Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea). — 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Co-

munità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25. »;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera a), le parole: « ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato » sono soppresse e la lettera e) è abrogata;

c) all'articolo 69, primo comma, le parole: « all'interno del territorio doganale » sono sostituite dalle seguenti: « all'interno del territorio della Comunità ».

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.»;

c) all'articolo 40, comma 9, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizio,» e dopo le parole: «ai commi» sono inserite le seguenti: «4-bis,»;

d) all'articolo 41, comma 2, la lettera a) è abrogata;

e) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: «commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis, 5,»;

f) all'articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole: «commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis, 5,» e, allo stesso comma 5, la parola «a),» è soppressa;

g) all'articolo 47, comma 1, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

h) all'articolo 50, commi 1 e 3, le parole: «commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis, 5», nello stesso comma 1 le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»; nello stesso articolo 50, il comma 8 è abrogato;

i) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art. 50-bis — (Depositi fiscali ai fini IVA) — 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono dettate le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salvo l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta

limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali relative a beni che possono essere custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a

norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui al successivo articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

7. Nel limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3. »;

l) all'articolo 51, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. »;

m) all'articolo 58, il comma 2 è abrogato.

3. Sono considerate regolari le operazioni relative a beni nazionali o comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dal comma 2, lettera h), del presente articolo, o comunque annotate sul registro di cui all'articolo 50, comma 5, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della finanze di cui all'articolo 50-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, introdotto dal comma 2, lettera i), del presente articolo, senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

## TABELLA

(prevista dall'articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *d*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Descrizione dei beni	Codice NC
Stagno	8001
Rame	7402 7403 7405 7408
Zinco	7901
Nichel	7502
Alluminio	7601
Piombo	7801
Indio	ex 8112 91 ex 8112 99
Cereali	da 1001 a 1005 1006: unicamente il risone da 1007 a 1008
Semi e frutti oleosi	da 1201 a 1207
Noci di cocco noci del Brasile e noci di acagiù	0801
Altre frutta a guscio	0802
Olive	0711 20
Semi e sementi (compresi i semi di soia)	da 1201 a 1207
Caffè non torrefatto	0901 11 00 0901 12 00
Té	0902
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	1801
Zucchero greggio	1701 11 1701 12
Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	4001 4002
Lana	5101
Prodotti chimici, alla rinfusa	capitoli 28 e 29
Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio)	2709 2710 2711 12 2711 13
Argento	7106
Platino (Palladio, Rodio)	7110 11 00 7110 21 00 7110 31 00
Patate	0701
Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chi- micamente	da 1507 a 1515

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: superiore a lire 300 mila con le seguenti: superiore a lire 200 mila.*

1. 1.

Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: trasportarsi nei bagagli personali aggiungere le seguenti: e nei bagagli delle persone della stessa famiglia, o indossati direttamente da persone della propria famiglia.*

1. 2.

Giovanni Pace.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo sostituire le parole: entro il terzo mese con le seguenti: entro il quarto mese.*

1. 3.

Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro il quarto mese con le seguenti: entro il quinto mese.*

1. 4.

Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro un mese.*

1. 5.

Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

1. 6.

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

1. 7.

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, lettera i), capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, vengono costituiti speciali depositi non doganali, denominati « depositi IVA », nei quali devono essere custoditi beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali degli stessi depositi.*

1. 8.

Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 2, lettera i), capoverso 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: esercenti magazzini generali.*

1. 9.

Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 2, lettera i), capoverso 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*b-bis) i depositi autorizzati istituiti presso i locali dell'impresa destinataria degli stessi beni.*

1. 10.

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del direttore delle entrate*

*Conseguentemente, allo stesso capoverso, al terzo periodo, sopprimere le parole: ovvero dal direttore delle entrate*

1. 11.

Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: ovvero del direttore delle entrate aggiungere le seguenti: delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta.

Conseguentemente, allo stesso capoverso, al terzo periodo, dopo le parole: ovvero dal direttore delle entrate aggiungere le seguenti: delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta.

**1. 21.**

La Commissione.

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: soggetti che riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria con le seguenti:

soggetti che:

a) in relazione all'attività esercitata, effettuino abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l'estero da almeno cinque anni;

b) la cui organizzazione e contabilità aziendale possano assicurare un efficace controllo sulle operazioni doganali compiute e sull'osservanza dei divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione di merci e delle altre disposizioni che regolano le disposizioni doganali da conferire;

c) non abbiano avuto condanne per infrazioni in materia fiscale ovvero violazioni di norme che disciplinano gli scambi con l'estero negli ultimi cinque anni;

d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di fallimento né sottoposte a procedure di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

e) i cui legali rappresentanti non risultino formalmente imputati per un delitto previsto dalle leggi finanziarie e dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici e valutari, ovvero per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli II, VII e XIII del libro secondo del

codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni e non siano stati condannati in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti sopra menzionati;

f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

**1. 12.**

Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: amministrazione finanziaria con le seguenti: amministrazione doganale

**1. 13.**

Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: amministrazione finanziaria con le seguenti: amministrazione fiscale.

**1. 14.**

Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: amministrazione finanziaria con le seguenti: amministrazione fiscale ovvero doganale.

**1. 15.**

Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro delle finanze aggiungere le seguenti: , da emanare entro il 1° marzo 1997.

**1. 16.**

Molgora, Frosio Roncalli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore ad un miliardo di lire con le seguenti: non inferiore a cinquecento milioni di lire.

1. 17.

Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera i), capoverso 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi, sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

1. 22.

La Commissione.

Al comma 2, lettera i) capoverso 4, lettera h) sopprimere le parole da: , anche se materialmente sino alla fine della lettera.

1. 18.

Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera i) capoverso 4, lettera h) sostituire le parole: non superiore a sessanta giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.

1. 19.

Molgora, Frosio Roncalli.

SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO 1. 20.

All'emendamento 1. 20, sostituire il secondo periodo con il seguente: È prevista la responsabilità sussidiaria del gestore del deposito IVA.

0. 1. 20. 1.

Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituire il comma 2, capoverso 8, con il seguente:

8. Il gestore del deposito IVA risponde della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni previste con il decreto di cui al comma 3. È prevista comunque la responsabilità sussidiaria del soggetto passivo.

1. 20.

Molgora, Frosio Roncalli.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: « a norma del primo comma » sono inserite le seguenti: « , lettera a), »;

b) all'articolo 8, primo comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: « 6 ottobre 1978, n. 627 » sono aggiunte le seguenti: « , o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta »;

c) all'articolo 8-bis:

1) al primo comma, dopo le parole: « cessioni all'esportazione » sono aggiunte le seguenti: « , se non comprese nell'articolo 8 »;

2) al secondo comma, le parole: « non ammortizzabili » sono sostituite dalle seguenti: « , diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, »;

d) all'articolo 9, secondo comma, le parole: « non ammortizzabili » sono sostituite dalle seguenti: « , diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, »;

e) all'articolo 17:

1) ai commi secondo e terzo, le parole: « lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera f) » e dopo le parole: « del primo comma » sono inserite le seguenti: « , lettera a), »;

2) al secondo comma le parole: « secondo comma dell'articolo 53 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma dell'articolo 53 »;

f) all'articolo 34, il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-*quater* e 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. ».

e) all'articolo 38-*ter*, primo comma, le parole: « lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera d) ».

2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti. 3. Le dichiarazioni di intento previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. Agli effetti di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita la variazione di

cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 2.**

*Al comma 3, sostituire le parole: possono essere registrate con le seguenti: devono essere registrate.*

**2. 1.**

Molgora, Frosio Roncalli.

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari).*

1. All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-bis è sostituita dalla seguente:

« 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000. ».

**EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE.**

**ART. 3.**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: lire 20.000 con le seguenti: in esenzione di bollo.*

**3. 1.**

Molgora, Frosio Roncalli.

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3. 01.**

*All'articolo aggiuntivo 3. 01, al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire le parole: anche a titolo di cessione definitiva con le seguenti: anche a titolo di cessione pro-soluto.*

**0. 3. 01. 1.**

La Commissione.

*All'articolo aggiuntivo 3. 01, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le prestazioni di servizi connesse a con le seguenti: le prestazioni di servizi concernenti.*

**0. 3. 01. 2.**

Governo.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

« ART. 3-bis (Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto) - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3 è sostituito dal seguente:

“3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione definitiva, di crediti, cambiali o assegni.”;

b) all'articolo 10, primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:

“1) le prestazioni di servizi connesse a: la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio di banca-posta;” »

### 3. 01. (nuova formulazione)

La Commissione.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerate le difficoltà che incontrano gli operatori esteri, e quelli comunitari in particolare, nell'assolvere gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'IVA per le cessioni di beni effettuate in occasione della partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, ecc., organizzate nel territorio dello Stato,

impegna il Governo

ad, individuare, tenendo conto del limitato arco temporale nell'ambito del quale le operazioni sono poste in essere, ragionevoli semplificazioni in materia di adempimenti procedurali che permettano modalità e termini di applicazione del tributo che non si rivelino onerosi, anche agli effetti della nomina del rappresentante fiscale, comunque prevedendo la chiusura della posizione IVA anche in corso d'anno.

9/1985/1.

Biasco.

PAGINA BIANCA

**COMUNICAZIONI**

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 16 dicembre 1996.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fini, Ladu, Leoni, Maccanico, Malgieri, Mattioli, Montecchi, Muzio, Sales, Trantino, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 11 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TASSONE: « Norme in materia di responsabilità civile dei magistrati e di risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali » (2869);

BUFFO ed altri: « Norme sulle unioni civili » (2870);

MAGGI ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato per la realizzazione del Festival internazionale della Valle d'Itria di Martina Franca » (2871);

ANGELICI: « Disciplina della professione di ingegnere diplomato » (2872);

CAMOIRANO: « Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (2873);

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 24

dicembre 1986, n. 958, in materia di prestazione del servizio militare di leva » (2874);

COSTA: « Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva nelle zone colpite da eventi alluvionali » (2875);

LUCCHESI: « Riapertura dei termini per la trasformazione delle imprese familiari in società di persone » (2876);

MIGLIORI ed altri: « Disposizioni in materia di trasferimento delle partecipazioni dello Stato già appartenenti all'EA-GAT e del Centro ittico tarantino-campano Spa dal Ministero del tesoro alle regioni » (2877).

In data 12 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RUZZANTE e RUFFINO: « Riforma della rappresentanza militare » (2881);

BONO: « Autorizzazione all'alienazione di aree facenti parte del patrimonio dello Stato site in Metaponto, frazione del comune di Bernalda » (2882);

FIORI: « Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti posti in quiescenza dal 6 febbraio al 30 novembre 1984 » (2883);

GAMBATO: « Norme per la determinazione dell'indennità di espropriazione per motivi di pubblica utilità » (2884).

In data 13 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAMBATO ed altri: « Nuove norme processuali in materia di separazione dei coniugi » (2885);

GAMBATO: « Regolamentazione del divieto di fumare nei locali pubblici » (2886).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di disegni di legge.**

In data 13 dicembre 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dai ministri per la solidarietà sociale e dell'interno:*

« Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge recanti interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria » (2887).

Sarà stampato e distribuito.

In data 16 dicembre 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero » (2888).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio di una proposta di legge di iniziativa popolare.**

In data 11 dicembre 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Carta dei diritti del contribuente e norme di razionalizzazione e semplificazione fiscale » (2878).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

#### **Trasmissioni dal Senato.**

In data 12 dicembre 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1627. — Senatori GUALTIERI ed altri: « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi » (*approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2880).

In data 13 dicembre 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1389-1371. — CESETTI ed altri; NICOLA PASETTO: « Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense » (*approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato in un testo unificato con la proposta di legge n. 1371, d'iniziativa del senatore Battaglia*) (374-875-B).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Pezzoli ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PEZZOLI: « Legge quadro per l'istituzione da parte delle regioni di centri di prima accoglienza per i cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato » (2561).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 4 ottobre 1996, nn. 516 e 521 i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali » (2419);

« Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 521, recante interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria » (2422).

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge CORLEONE ed altri: « Norme per la legalizzazione dei derivati della *cannabis indica* » (128) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Detomas, Guerzoni, Petrella, Pezzoni, Agostini, Buglio, Mussi e Turci.

La proposta di legge VIGNERI ed altri: « Istituzione del difensore civico nazionale » (619) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pittella.

La proposta di legge CAPARINI: « Disciplina dell'orario degli esercizi di vendita al dettaglio » (1234) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alborghetti, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Bianchi Clerici, Bosco, Cavaliere, Cé, Chiappori, Chincarini, Faustinelli,

Fontan, Frigerio, Gnaga, Martinelli, Rodeghiero, Oreste Rossi, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge CAPARINI: « Istituzione dell'Agenzia nazionale italiana della proprietà industriale » (1235) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alborghetti, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Barral, Bianchi Clerici, Cavaliere, Cé, Chiappori, Chincarini, Faustinelli, Frigerio, Martinelli, Rodeghiero, Oreste Rossi, Santandrea, Stefani, Stucchi e Vascon.

La proposta di legge CAPARINI: « Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari » (1236) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alborghetti, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Barral, Bianchi Clerici, Bosco, Calzavara, Cavaliere, Cé, Chiappori, Chincarini, Dalla Rosa, Faustinelli, Fontan, Frigerio, Gnaga, Martinelli, Rodeghiero, Oreste Rossi, Santandrea, Stefani, Stucchi e Vascon.

La proposta di legge CAPARINI: « Modifiche all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in materia di esercizi commerciali cosiddetti *hard discount* » (1237) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alborghetti, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Bianchi Clerici, Cavaliere, Cé, Chiappori, Chincarini, Dalla Rosa, Dozzo, Faustinelli, Fongaro, Fontan, Frigerio, Gnaga, Martinelli, Rodeghiero, Oreste Rossi, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge CAPARINI: « Istituzione dei centri per la creazione di nuove imprese » (1239) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alborghetti, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Cé, Chiappori, Chincarini, Faustinelli, Fontan, Frigerio, Martinelli, Rodeghiero, Oreste Rossi, Stefani, Stucchi e Vascon.

La proposta di legge CAPARINI: « Norme in materia di incentivi alle imprese

per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro » (1240) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alborghetti, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Barral, Bianchi Clerici, Bosco, Cé, Chiappori, Chincarini, Faustinelli, Frigerio, Martinnelli, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Stucchi e Vascon.

La proposta di legge PRESTIGIACOMO ed altri: « Disciplina del lavoro interinale » (1684) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bastianoni.

La proposta di legge BRUNALE ed altri: « Riordino della disciplina del lavoro a domicilio » (1839) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Innocenti.

La proposta di legge MANZINI ed altri: « Disposizioni in materia di incentivi al commercio e di camere di commercio » (1889) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cuscunà.

La proposta di legge FRATTINI: « Norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore automobilistico » (2196) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bertucci, Floresta, Becchetti, Mammola, Di Luca, Savarese, Negri, Gagliardi e Collavini.

La proposta di legge GIULIANO ed altri: « Disciplina del difensore civico comunale e provinciale » (2253) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Selva.

La proposta di legge LEMBO ed altri: « Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale » (2281) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alborghetti, Apolloni, Ballaman, Balocchi, Frigerio e Stucchi.

La proposta di legge GIULIETTI: « Modifiche all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimenta-

zione finalizzata all'ampliamento dei punti vendita dei giornali » (2479) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Acciarini, Brancati, Buffo, Grignaffini, Malgieri, Mauro, Nappi e Novelli.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

CENTO: « Disciplina degli istituti di vigilanza privata, e delle guardie particolari giurate » (2560) *Parere delle Commissioni V e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ERRIGO: « Statuto speciale della regione del Veneto » (2584) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni attinenti alla materia tributaria) e X;*

VOLONTÈ ed altri: « Modifica all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di indennità di carica per i sindaci » (2680) *Parere della V Commissione;*

*alla II Commissione (Giustizia):*

CARLI ed altri: « Istituzione in Lucca di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze » (2441) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

GAZZILLI e GIULIANO: « Soppressione del registro degli atti non costituenti notizia di reato tenuto dalle procure della Repubblica » (2494) *Parere della I Commissione;*

MANTOVANO ed altri: « Modifiche alla disciplina relativa ai protesti delle cambiali, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari » (2527) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;*

SARACENI: « Abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione » (2633) *Parere della I Commissione;*

« Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni » (2773) *Parere della I Commissione;*

« Disciplina delle investigazioni difensive » (2774) *Parere della I Commissione;*

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 » (2623) *Parere delle Commissioni I, II e VII;*

*alla IV Commissione (Difesa):*

ALBANESE ed altri: « Istituzione del servizio civile nazionale » (2028) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

SBARBATI e LA MALFA: « Norme concernenti la riorganizzazione delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e istituzione del servizio nazionale civile » (2267) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

RIVELLI ed altri: « Norme per l'unificazione dell'età pensionabile per gli ufficiali ed il personale non direttivo dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza » (2402) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

FIORI: « Estensione a tutti i decorati al valore dei benefici previsti per i decorati al valor militare » (2728) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla VI Commissione (Finanze):*

CONTENTO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul Banco di Napoli » (1682) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

GAMBALE: « Norme per l'ampliamento della rete delle ricevitorie del lotto » (2048) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI;*

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche alla disciplina relativa all'IVA e all'IRPEF in dipendenza di prestazioni rese da imprese, lavoratori autonomi e professionisti in favore di privati » (2525) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI;*

CONTENTO: « Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, in materia di canoni demaniali di concessione per estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici » (2543) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIII;*

PISAPIA: « Norme in materia di esenzione dall'imposta di bollo per gli atti giudiziari » (2669) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V e VIII;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

POLI BORTONE e NAPOLI: « Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di partecipazione ai consigli di classe degli insegnanti tecnico-pratici » (2017) *Parere della I Commissione;*

GUIDI: « Norme in materia di parità scolastica » (2059) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni attinenti alla materia tributaria) e XI;*

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Norme per la tutela del carattere storico, architettonico e ambientale e per la valorizzazione turistica dell'itinerario denominato "Via Francigena" » (2066) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XII;*

MANGIACAVALLO: « Norme per la sicurezza negli incontri di pugilato » (2734) *Parere delle Commissioni I e XII;*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

BRESSA ed altri: « Norme per l'attivazione delle procedure di gara in materia di lavori pubblici » (2239) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BATTAGLIA ed altri: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e norme sull'alienazione del patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato » (2263) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

*alla IX Commissione (Trasporti):*

URSO: « Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) » (2347) *Parere delle Commissioni I, II e XI;*

*alla X Commissione (Attività produttive):*

STEFANI ed altri: « Disciplina della subfornitura industriale » (1795) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

BARRAL ed altri: « Delega al Governo per la disciplina della successione nelle piccole e medie imprese » (1934) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni attinenti alla materia tributaria);*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

ANTONIO PEPE ed altri: « Modifica dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (1843) *Parere delle Commissioni I e V;*

BATTAGLIA ed altri: « Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi

nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato » (2231) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

GASPARRI: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici » (2399) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

BIELLI: « Nome in materia di cremazione delle salme » (2387) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e VIII;*

GATTO ed altri: « Norme per l'applicazione delle disposizioni in materia di eterotrasfusioni alle autotrasfusioni » (2650) *Parere della I Commissione;*

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: « Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina dei prelievi di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico » (2722) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: « Sostituzione dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico. Disciplina dell'obiezione in vita al prelievo e norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino » (2759) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

**Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla VII

Commissione permanente (Cultura), in sede referente:

**PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE PECORARO SCANIO:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dell'università 'La Sapienza' di Roma » (doc. XXII, n. 20) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e XI;*

**Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, e secondo quanto previsto dalla circolare del Presidente della Camera dei deputati n. 3 del 1996 sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti, le seguenti proposte di legge, già assegnate ad altre Commissioni, sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla II Commissione (Giustizia):*

PARRELLI ed altri: « Abolizione della giurisdizione militare » (2124) *Parere delle Commissioni I e IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

SOSPURI ed altri: « Norme per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche » (1272) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

GATTO ed altri: « Norme in materia di confezionamento per le preparazioni estemporanee di antibiotici » (2309) *Parere delle Commissioni I, VIII e X.*

**Trasmissione  
dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 9 dicembre 1996, ha trasmesso copia

del verbale della riunione del 28 ottobre 1996 del comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione  
dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 10 dicembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia relativa al primo semestre 1996 (doc. LXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 12 dicembre 1996 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione sull'attività della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego relativa all'anno 1993 (doc. LIII n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 dicembre 1996, ha

trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 14 novembre 1996.

Il predetto verbale è stato trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Comunicazione di nomina ministeriale.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha comunicato che, con decreto del Presidente della Repubblica, è stata disposta la nomina a dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del dirigente dottor Carlo SAP- PINO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla X Commissione permanente (Attività produttive).

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il ministro dell'interno, con lettere in data 12 dicembre 1996, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Melissano (Lecce), Spezzano della Sila (Cosenza), Canello ed Arnone (Caserta), Este (Padova), Bosa (Nuoro), Carbognano (Viterbo), Ardea (Roma), Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), Minerbe (Verona), Laterza (Taranto) e Monteviale (Vicenza).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste dal medesimo articolo 3 della succitata legge n. 537 del 1993.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 gennaio 1997.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 25 novembre 1996, a pagina 3000, seconda colonna, cancellare dalla trentanovesima alla quarantasettesima riga.

Nel medesimo *Allegato A*, a pagina 2999, seconda colonna, tra la ventunesima e la ventiduesima riga aggiungere le seguenti parole: S.883 – Senatori SENESE ed altri: « Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2736) *Parere delle Commissioni I, III, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta pomeridiana del 28 novembre 1996, a pagina 3226, seconda colonna, alla undicesima riga, dopo le parole « e IV » ag-

giungere le seguenti: (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 10 dicembre 1996, alla pagina 4208, prima colonna, alle righe trentacinquesima e trentaseiesima deve leggersi: « Questo documento — che sarà stampato e distribuito — è allegato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1995 (doc. LV, n. 1) ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 dicembre 1996, a pagina 4243, seconda colonna, dalla diciassettesima alla ventesima riga, deve leggersi: « MUSSOLINI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dei minori in Italia" (2864) », e non « MUSSOLINI e SIMEONE: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dei minori in Italia" (2864) », come stampato.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.